

## RELAZIONE

### SALUTI

Ringrazio tutti i presenti per la loro partecipazione, saluto con gratitudine le autorità civili, militari e religiose, il componente del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa e del direttivo dell'associazione nazionale magistrati amministrativi, gli esponenti del mondo accademico, gli avvocati dello Stato, degli enti pubblici e del libero Foro, i magistrati di altri plessi giurisdizionali, nonché quelli della magistratura amministrativa, di secondo e di primo grado, in servizio o collocati in quiescenza, il personale tutto della giustizia amministrativa.

#### **Anno giudiziario trascorso e propositi ancora da realizzare**

Mi accingo a svolgere ad un anno di distanza la seconda relazione sull'anno giudiziario appena trascorso, avvertendo tutta la responsabilità per i risultati collettivi e individuali conseguiti, per l'apprezzamento riscosso da parte dei destinatari del servizio giustizia, per l'immagine che questo plesso ha saputo conquistarsi, per la chiarezza, la coerenza e la sinteticità delle decisioni e degli atti giurisdizionali nel complesso adottati, per le manifestazioni e promozioni che si è cercato di favorire in ambiti diversi da quelli prettamente giurisdizionali, per l'organizzazione e la funzionalità del lavoro quotidiano del personale amministrativo, per la migliore utilizzazione delle risorse disponibili, per la risposta che le altre istituzioni hanno saputo apprestare sulla base del dettato delle nostre decisioni.

Nell'ottica della funzione, ciclicamente ripetuta, che costituisce la ragione della stessa cerimonia dell'inaugurazione dell'anno giudiziario, occorre innanzitutto prendere atto del grado di riconoscimento nel contesto sociale che la giustizia amministrativa, anche in ambito locale, è riuscita a conquistarsi.

A tal proposito non può non osservarsi, tuttavia, come sembri tuttora percepirsi un sentimento di diffidenza nell'opinione pubblica, che, non comprendendo sufficientemente la funzione e il ruolo dei giudici amministrativi, tende talvolta ad assimilarli a una "casta" di burocrati interessata a difendere l'esercizio del potere.

Il nostro limite costituzionale è dato dal fatto che parliamo attraverso le decisioni giurisdizionali il cui testo si articola secondo un linguaggio tecnico giuridico, peraltro calibrato in ragione del generale principio del rapporto tra il chiesto e il pronunciato.

Non è questa la sede per fare dottrina o stimolare dibattiti scientifici, ma come ha posto in evidenza il Presidente Pajno nella sua relazione di inaugurazione dell'anno giudiziario del Consiglio di Stato:

*“se un tempo il silenzio era un valore assoluto per i servitori dello Stato, oggi la comunicazione è avvertita come parte integrante del servizio pubblico”, “cresce l’interesse della stampa ad acquisire una più ampia conoscenza dei dati, in particolare sulla nostra produttività e sull’impatto delle nostre decisioni sull’economia. Ad esempio, sono stati recentemente pubblicati alcuni approfondimenti sia sui tempi della nostra giustizia e sui suoi principali filoni giurisprudenziali, sia sull’impatto “effettivo” del nostro contenzioso in materia di appalti. Tali approfondimenti giornalistici hanno consentito di evidenziare l’infondatezza di alcuni luoghi comuni sulla nostra giustizia.”.*

Prosegue il Presidente Pajno:

*“Certo, essi hanno anche richiesto uno sforzo notevole dei nostri colleghi e dei nostri uffici per raccogliere il materiale necessario, ma sono convinto che la funzione di raccolta e di aggregazione di dati e di statistiche che stiamo sviluppando può fornire un contributo prezioso di conoscenza e di chiarezza sul nostro lavoro.”, “Dobbiamo ora iniziare a sviluppare maggiormente tale attività anche presso i TAR, con la consapevolezza che la comunicazione di decisioni ancora non definitive è delicata, ma anche con la certezza che le nostre funzioni sono unitarie, e unitariamente vanno comunicate”.*

Conclude infine il Presidente:

*“Dobbiamo specializzarci nel diventare sempre di più “diffusori attivi” di conoscenza sulla giustizia amministrativa, sia nei dibattiti mediatici di ampia diffusione sia in quelli specialistici sul rapporto tra cittadini e pubblico potere.”.*

Le parole del Presidente Pajno inducono a ritenere che, oltre a strutturare diversamente l’organizzazione dei TAR, occorre che la società nella quale si va ad operare sia diversamente educata ed amministrata attraverso la qualità delle norme, l’uniformità delle fonti e la corretta separazione dei poteri istituzionali.

Ciò dimostra che la auspicata opera di costruzione della fiducia non può avere come attori i soli soggetti responsabili dell’organizzazione della giustizia amministrativa, ma deve essere coerentemente supportata dall’intervento sapiente dello stesso legislatore e delle altre istituzioni.

Fatte queste brevi considerazioni preliminari occorre sinteticamente illustrare ciò che di nuovo è stato fatto e ciò che di nuovo si potrà fare nell’immediato futuro.

Partiamo da un dato oggettivo che è sotto gli occhi di tutti e al quale si è fatto nella relazione dello scorso anno un cenno di natura essenzialmente programmatica: l’entrata in vigore del PAT (processo amministrativo telematico).

Non siamo stati nel frattempo “educati” ad un nuovo codice del processo amministrativo, ma ad un sistema diverso e più evoluto tecnologicamente, sicuramente molto più rapido per recepire le richieste di giustizia e per fornire le risposte giurisdizionali da parte degli organi a ciò deputati.

Nel contempo, può osservarsi che la principale e fondamentale rivoluzione a cui si è assistito (con qualche tentativo di ritorno all’antico) è stata la dematerializzazione degli atti processuali da esaminare.

In sostanza, il documento esiste in un formato digitale che non deve essere necessariamente e fisicamente presente in un determinato luogo, con la conseguenza che non deve essere poi replicato e trasferito tante volte, a seconda del numero dei soggetti che devono utilizzarlo (con consistente aggravio del lavoro delle segreterie e degli uffici ricevimento ricorsi, con maggiore difficoltà, altresì, nello scambio tra gli stessi avvocati, nonché con maggior spreco di risorse finanziarie e materie prime); il documento è presente, oltre che sul sito istituzionale della giustizia amministrativa, accessibile agli avvocati preventivamente abilitati, anche sulla scrivania digitale del singolo magistrato, che è costituita dal supporto informatico utilizzato per redigere e pubblicare i provvedimenti giurisdizionali e, nel contempo, dall'intero complesso della banca dati SIGA, posta a disposizione di ciascun componente del collegio a seconda della sua appartenenza ad una specifica sezione di quel determinato Tribunale competente per materia e per territorio.

La garanzia dell'esistenza del medesimo documento è assicurata, inoltre, dall'utilizzo della firma digitale, messa a disposizione del difensore di ciascuna delle parti del processo, sia pubblica sia privata, soprattutto nella sottoscrizione della dichiarazione di asseverazione dagli stessi difensori apposta a margine di ciascun documento digitale, oppure contenuta in un separato atto, anch'esso predisposto in formato digitale e depositato.

In questo modo la lettura degli atti risulta più immediata e veloce, senza precludere la garanzia di autenticità ed esistenza. Il nuovo sistema trova realizzazione attraverso una dotazione informatica posta a disposizione di ogni componente della giustizia amministrativa e la costante implementazione tecnologica dei programmi e dei sistemi di trasmissione e conservazione dei dati.

Il sistema informatico, dunque, così congegnato, favorisce un più proficuo esame di insieme dei ricorsi pendenti, nonché lo studio preliminare dei ricorsi prima della loro fissazione nel merito.

Va rimarcato, inoltre, che, allo stato, la digitalizzazione dei documenti, a partire dal 1 gennaio 2018, è entrata a regime e, quindi, interessa tutti i ricorsi, anche quelli pendenti prima del 2017.

Su tale aspetto si ritornerà in tema di propositi avviati con la istituzione dell'ufficio del processo.

Un rinnovato esame del contenzioso nel suo complesso ha suggerito una diversa ripartizione della competenza per materia delle due sezioni giurisdizionali del Tribunale, tenendo conto della differente incidenza delle diverse classificazioni secondo le quali sono raggruppati i ricorsi depositati: in particolare, l'operazione principale è consistita nel separare la materia degli appalti pubblici dalla materia dell'edilizia ed urbanistica, assegnando gli appalti alla sezione principale; le altre materie sono state poi ripartite operando una doppia valutazione che ha tenuto conto sia dell'incidenza in termini quantitativi, sia della coerenza contenutistica con gli argomenti attinenti al controllo ed alla vigilanza del territorio.

La scelta sarà costantemente monitorata e verificata in relazione ai risultati prodotti in termini di qualità, quantità ed uniformità di giudizio.

Al riguardo, occorre segnalare che le suindicate materie, genericamente intese, come appalti ed edilizia ed urbanistica costituiscono la parte preponderante del contenzioso del tribunale, confermando in pieno una realtà costante presente in tutti i tribunali in sede decentrata, ma che nella regione Campania assume una consistenza numerica significativa.

Lo svolgimento delle udienze e dei riti camerali è stato indirizzato secondo un criterio di discussione concentrata ed essenziale, lasciando ai difensori il compito di indicare e illustrare, entro tempi ragionevoli, in discussioni ulteriori elementi ritenuti rilevanti.

Il comportamento del Foro nel suo complesso è pienamente soddisfacente, connotato da una significativa professionalità e da un diffuso senso di rispetto per l'Organo giudicante, mantenendo lo sviluppo della discussione in un ambito ragionevole, in relazione alla complessità e rilevanza della relativa controversia.

Si poteva fare di più e forse ciò era insito nell'ottimismo di chi vi parla: in maniera improvvisa e repentina si è assistito gioco forza al trasferimento di ben tre consiglieri in servizio presso la prima (due) e la seconda (uno) sezione di questo Tribunale.

Colgo, però, l'occasione per segnalare non solo l'immissione in servizio di due giovani referendari di prima nomina dai cui curricula emergono già indicazioni di non comune competenza e professionalità, ma anche il prossimo arrivo di altri tre magistrati già in servizio per effetto di altrettanti provvedimenti di trasferimento; il saldo finale non sarà, tuttavia, così consistente, atteso che due consiglieri già in servizio da tempo presso questo Tribunale saranno in pari data trasferiti presso il TAR principale di Napoli.

Comunque, medio tempore, il tribunale ha dovuto operare, in ciascuna sezione, con l'apporto di due soli magistrati, oltre il presidente: cioè con l'ausilio del numero minimo di magistrati per formare un regolare collegio.

Ciò ha determinato per i presidenti di questo Tribunale l'onere non previsto ed, invero, assai gravoso, di ricercare varie possibili soluzioni organizzative, quale, ad esempio, quella di dover fissare udienze feriali, durante il periodo estivo, a sezioni unificate con l'alternanza della presidenza, anche travalicando la disposta ripartizione di competenze per materia. In tale circostanza la piena condivisione delle scelte operate e la indiscussa professionalità della Presidente Abruzzese hanno fatto in modo che la predetta soluzione, e la ricomposizione dei collegi, non alterassero l'indirizzo e l'andamento di ciascuna sezione interna, rispondenti agli autonomi criteri individuati dal rispettivo presidente.

Al riguardo, non posso non segnalare, nel descritto stato di difficoltà, il più che responsabile comportamento dei magistrati in servizio che non hanno fatto mai mancare il proprio fattivo apporto, consci che anche una sola loro assenza avrebbe potuto compromettere il regolare svolgimento della funzione giurisdizionale. Ciò è stato apprezzato dal foro e dal personale amministrativo, anch'esso gravato quotidianamente dallo svolgimento di compiti alquanto onerosi e complessi, nonostante l'apporto delle nuove tecnologie.

**Giustizia come servizio pubblico da programmare e migliorare cogliendo i mutamenti della società ed utilizzando i nuovi strumenti**

Si era detto in occasione della precedente cerimonia di inaugurazione che la funzione della giustizia, ed in particolare della giustizia amministrativa, non può prescindere dalla individuazione del suo ambito quotidiano di operatività, nel quale vengono in risalto le tematiche della sicurezza, della salute, delle immigrazioni, del governo del territorio, del paesaggio e dell'ambiente, della disciplina dei contratti pubblici, delle convenzioni e degli accreditamenti in sede sanitaria, della scuola, della procedura elettorale, che ciclicamente investe i Tribunali amministrativi, della gestione dei contributi nazionali e comunitari alle imprese, del silenzio della p.a., dell'accesso agli atti finalizzato alla predisposizione degli strumenti di difesa delle proprie situazioni giuridiche soggettive.

Tutto questo comporta che il servizio reso dalla giustizia amministrativa venga attrezzato in maniera adeguata in termini di formazione, ma anche di unità di personale amministrativo e giurisdizionale, che deve essere proporzionato ed adeguato alla consistenza ed alla qualità del contenzioso pendente.

Non va dimenticata, nel contempo, la previsione nel codice del processo dei riti accelerati o iper accelerati, nonché dei riti camerati, che per ovvie ragioni necessitano di una risposta rapida e, necessariamente, concisa.

In tale contesto, come si è già accennato, va ribadito che i ricorsi in materia di appalti e servizi pubblici hanno costituito, durante l'intero anno appena trascorso, la parte preponderante dei ricorsi fissati in udienza pubblica per la prima sezione.

Allo stesso modo, si è dovuto rispondere ad una consistente domanda di giustizia, veicolata in seconda sezione, in materia di edilizia ed urbanistica, oppure riguardante le procedure di occupazione e di espropriazione delle aree destinate all'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità.

Le esigenze di celerità ed il particolare andamento della domanda di giustizia hanno indotto questo Tribunale, costretto a operare con un personale di magistratura, come già rilevato, ridotto all'osso, ad adottare misure dolorose quale il rinvio a data da destinarsi di numerosi ricorsi già fissati per il merito, cioè da discutere in udienza pubblica, perché esorbitanti il carico massimo sopportabile da un singolo magistrato, calcolato secondo i criteri stabiliti dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa con apposita delibera da tempo attuata.

Si era detto, sempre nella precedente relazione di inaugurazione dell'anno giudiziario, che sarebbe stata necessaria la ricerca di strade alternative che il codice fornisce, come la redazione delle sentenze in forma semplificata da adottarsi in camera di consiglio secondo il combinato disposto degli artt. 60 e 74 del c.p.a., oppure l'incentivazione del ricorso all'istituto del prelievo motivato i cui effetti sono stati disciplinati alla luce della previsione dell'art. 71-bis del codice.

Se il primo rimedio ha fornito dati appena incoraggianti, la seconda soluzione non ha avuto un seguito per effetto della flebile risposta del foro e per un atteggiamento organizzativo ancora non del tutto efficiente da parte di questo Tribunale.

Ci vogliono tempo e perseveranza: attitudini e qualità che non mancano e possono essere finalizzate senz'altro al raggiungimento degli obiettivi auspicati. Per quanto

riguarda questo Tribunale, si cercherà di operare per conseguire una diversa e più funzionale organizzazione del personale amministrativo, che necessita, tuttavia, alla luce della citata informatizzazione del processo, di un sempre più marcato aggiornamento professionale.

Sotto quest'ultimo profilo, per la verità, va registrato un dato che potrebbe non precludere, ma sicuramente rendere più difficoltoso l'anzidetto percorso di riorganizzazione, atteso che il proficuo svolgimento dei compiti amministrativi non può prescindere da un'attività di direzione costante e consapevole, che a chi vi parla sembra richiedere la presenza continua del dirigente amministrativo.

Allo stato, dobbiamo prendere atto delle soluzioni organizzative che hanno riguardato la ripartizione degli organici dirigenziali a livello nazionale - programmate dal Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa ed avallate all'attuale Consiglio di Presidenza con l'approvazione delle modifiche al vigente regolamento di organizzazione di cui alla delibera del 15 dicembre 2017 - in virtù delle quali la nostra Sezione staccata non ha più un dirigente amministrativo in posizione di esclusività (oppure: ivi stabilmente incardinato).

Ciò nondimeno, la prevista diversa organizzazione del lavoro potrà produrre i suoi frutti grazie al prezioso apporto che, in ogni caso, saprà fornire d'ora in avanti la dott.ssa Filomena Zamboli che svolgerà il proprio compito istituzionale di dirigente, dividendosi sapientemente tra le due diverse sedi di Napoli e Salerno che hanno un peso ed una rilevanza significativa.

In tale contesto ed in base ad una scelta programmatica già annunciata, il Tribunale ha avviato e portato a termine, grazie alla operosità del dirigente uscente dott. Luigi Casamassima, che ringrazio affettuosamente, la istituzione dell'ufficio del processo - prevista dal decreto-legge n. 168 del 2016 - al fine di rendere possibile lo svolgimento di funzioni di supporto all'attività giurisdizionale con la previsione normativa del coinvolgimento operativo di stagisti allo scopo individuati.

Il bando per la selezione degli aspiranti stagisti è stato pubblicato in data 22 novembre 2017. Sono pervenute ben 30 domande, che sono state selezionate secondo criteri predeterminati, oggettivi e non discrezionali, dettati all'occorrenza dall'art. 73, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013 n. 98.

Il procedimento di scelta si è concluso con D.P. n.7 dell'8 febbraio 2018, con cui è stata approvata la graduatoria finale che ha consentito, per effetto delle rispettive collocazioni e della acquisita conferma degli interessati, la concreta individuazione dei quattro stagisti necessari per la costituzione dell'ufficio del processo.

L'effettivo inizio dell'attività di collaborazione e di studio è stata avviata nel corso del presente mese di marzo.

Molte speranze sono riposte negli stessi stagisti i quali, terminato un congruo periodo di inserimento nell'ambito della struttura organizzativa del Tribunale, saranno avviati soprattutto allo studio dei fascicoli e del complesso dei ricorsi depositati e non ancora definiti: per scovare, nell'ambito del variegato campo dei ricorsi pendenti, le controversie diversamente risolvibili, mediante gli istituti messi a disposizione dal

vigente codice, oppure quelle assoggettabili ad una possibile definizione in forma semplificata, anche al fine di sollecitare la loro fissazione ai sensi dell'art. 71-bis del codice del processo amministrativo.

Non va dimenticato però che tale attività preliminare alla definizione dei ricorsi naturalmente presuppone, nel contempo, la disponibilità di un numero di magistrati adeguato alle necessità, poiché nel quotidiano bisogna comunque garantire la definizione di quella parte consistente del contenzioso per la quale il codice del processo predispone un percorso veloce e preferenziale.

Nella coerenza di una legittima aspettativa, mi auguro che nell'immediato futuro (a seguito dell'espletamento dell'ultimo concorso previsto per l'immissione in servizio di 70 nuovi referendari) si possa assistere ad un ulteriore aumento del numero di magistrati in servizio.

### **I tempi e i numeri dell'intervento del giudice amministrativo**

Il discorso statistico che dà conto dei risultati dell'azione del giudice amministrativo va in questa sede affrontato in maniera non troppo dettagliata, lasciando l'esame più analitico alla consultazione delle tabelle allegate alla presente relazione.

Preliminarmente, non si può prescindere dalla breve e sintetica individuazione di alcuni dati di rilievo nazionale, già indicati nella citata relazione del Presidente Pajno.

Anche quest'anno l'arretrato si è ridotto; la percentuale di riduzione è del 12% circa.

Nel 2017 i ricorsi definiti complessivamente dai giudici amministrativi (T.A.R., Consiglio di Stato e Consiglio di giustizia per la Regione Siciliana) sono stati 85.846. Negli ultimi 8 anni (dal 2010 al 2017) il lavoro della giustizia amministrativa ha prodotto un dimezzamento dell'arretrato.

Nel 2017, le istanze cautelari presentate dinanzi ai T.A.R. sono state 24.050, di cui 12.385 discusse mediamente in circa 39 giorni.

Nella specifica materia degli appalti pubblici, avanti ai T.A.R. le istanze cautelari sono state 5.923, di cui discusse 1.302 entro circa 29 giorni.

In un contesto generale essenzialmente positivo, va segnalato che il Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa ha deliberato l'avvio di un nuovo programma di smaltimento dell'arretrato della durata di un anno a cui hanno aderito 2 Sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato e ben 20 Tribunali amministrativi e Sezioni staccate con il coinvolgimento al momento di 164 magistrati.

Questo Tribunale, in particolare, ha aderito con la sola seconda Sezione.

Il programma straordinario, al momento, non poteva che essere attuato in maniera parziale, stante la descritta carenza endemica del personale di magistratura.

Analizzando l'andamento dei predetti dati in un'ottica ristretta legata all'ambito di operatività di questo Tribunale, si può sostanzialmente affermare che i risultati statistici sono in linea con i valori medi riportati e dimostrano sicuramente una produttività quantitativa e qualitativa di tutto rispetto.

Si assiste ancora oggi a due processi convergenti che danno conto della generale tendenza alla riduzione del contenzioso pendente: il primo è dato dalla riduzione del numero dei ricorsi depositati nel 2017 rispetto all'anno precedente (fenomeno su cui ha inciso probabilmente l'introduzione del PAT e rispetto al quale, nei primi due mesi del 2018, si registra una inversione di tendenza); il secondo è connesso alla costante prevalenza del numero dei ricorsi definiti rispetto a quello dei ricorsi introitati nel medesimo anno.

Se da un lato il dato statistico generale può essere incoraggiante, quello particolare delle sentenze pubblicate nel 2017 segnala una evidente difficoltà del Tribunale: si è passati dalle 2.317 decisioni del 2016 alle 1.408 del 2017.

Anche le ordinanze cautelari hanno subito una flessione sia pur diversa e più attenuata in termini percentuali: si è passati da 649 ordinanze del 2016 a 551 ordinanze del 2017. Diminuiscono in termini numerici le richieste tanto di misure cautelari monocratiche, quanto di decreti ingiuntivi: per tali ultime istanze la riduzione è pari al 50%.

Per ciò che concerne il grado di impugnazione delle decisioni di questo Tribunale, in termini percentuali, il confronto tra i dati del 2016 e quelli del 2017 mostra un leggero aumento (in media pari a 6/7 punti percentuali per tutte le categorie di riferimento, quali le sentenze, le sentenze brevi e le ordinanze cautelari).

Infine, si segnala un ulteriore miglioramento dei tempi medi di definizione dei ricorsi per l'anno 2017 computati in termini di giorni.

Tale andamento è favorevole sia se riferito a tutte le tipologie di contenzioso, sia se computato per i soli ricorsi in materia di appalti.

Il dato diventa più rilevante se posto a confronto con la contestuale riduzione del numero delle sentenze brevi (si è passati da 260 decisioni del 2016 a 242 decisioni del 2017).

## **La connotazione dell'attività giurisdizionale**

Dall'esame del prospetto generale dei ricorsi depositati nel corso dell'anno di riferimento, ripartiti per materie secondo l'oggetto del contendere, si possono ricavare delle valutazioni che chiariscono l'aspetto tendenziale e statistico dei flussi dei ricorsi introitati.

Nonostante la complessiva riduzione del numero dei ricorsi depositati nell'anno, in alcune materie si è determinato un aumento del contenzioso rispetto all'anno precedente; tale andamento è relativo alle autorizzazioni e concessioni, alle espropriazioni per pubblica utilità, alla sicurezza pubblica.

Viceversa, il calo in termini numerici dei ricorsi introitati più consistente è riferito alla materia dell'esecuzione del giudicato (-178 ricorsi), segue poi quella dell'accesso ai documenti (-32 ricorsi), quella dell'edilizia e dell'urbanistica (-26 ricorsi), quella dei Comuni e Province (-16 ricorsi) e quella dell'Agricoltura e Foreste (-13 ricorsi); seguono, inoltre, altre numerose materie con valori in riduzione non superiore al decimale.



E' stabile il numero dei ricorsi in tema di appalti di lavori, servizi e forniture, il cui impatto però in termini di impegno dei collegi giudicanti per la loro definizione ha avuto un peso specifico superiore a quello che si ricava dal solo dato numerico; qui occorre tenere conto del fatto che il contenzioso relativo a tale materia trova svolgimento, il più delle volte, attraverso la proposizione di uno o più atti contenenti motivi aggiunti, oppure con il deposito di ricorsi incidentali da parte dei soggetti controinteressati, senza tralasciare la possibilità di instaurare, nelle more dell'aggiudicazione, il cosiddetto rito super accelerato finalizzato a contestare gli atti di esclusione o di ammissione alla pubblica gara.

Per altro verso, non può sottacersi il notevole impegno generato dalla particolare consistenza del contenzioso nella materia dell'edilizia e dell'urbanistica, che ha avuto una gravosa ricaduta non solo sulla determinazione dei ruoli camerali per la decisione delle istanze di sospensione degli effetti del provvedimento impugnato, connotate spesso da particolari aspetti concernenti la valutazione del danno grave ed irreparabile, ma anche sulla conseguente fissazione dell'udienza pubblica per la doverosa definizione nel merito.

Né d'altro canto va tralasciato il delicato compito di definire le controversie in materia di tutela dei beni culturali, paesaggistici e dell'ambiente, che nel contesto territoriale di competenza hanno un peso notevole, in termini sociali ed economici, legato soprattutto ai grossi flussi turistici che percorrono le aree interessate.

Nell'ambito dei giudizi che si definiscono in camera di consiglio mantengono una loro consistenza i ricorsi proposti per l'esecuzione del giudicato; per questa tipologia va però segnalato che una parte preponderante del pregresso contenzioso connesso all'esecuzione dei decreti della Corte d'Appello di Salerno, emessi per la determinazione dell'equa riparazione per l'eccessiva durata del processo (violazione della cosiddetta legge Pinto), è venuta meno non solo per lo sforzo compiuto dalla seconda sezione nello smaltimento dell'arretrato, ma anche in ragione della più rapida risoluzione delle vertenze da parte del Ministero della Giustizia.

Sostanzialmente stabili rimangono i ricorsi in tema di pubblico impiego e di servizio sanitario nazionale, che non raggiungono, peraltro, numeri significativi.

Si segnala come in tali materie, come in quelle delle autorizzazioni e concessioni, si rilevino casi di inammissibilità del gravame per difetto di giurisdizione.

Al di là dei rilievi sopra esposti, per una visione più dettagliata delle nostre pronunce giurisdizionali vi rimando alla lettura dell'apposita appendice inserita nella copia cartacea della presente relazione.

## **CONCLUSIONI**

Dopo aver richiamato gli aspetti generali e statistici di questo Tribunale, come nella relazione dello scorso anno, concludo con l'auspicio che la funzione giurisdizionale, svolta dai valenti magistrati di questo Tribunale, sia sempre più attenta a cogliere le mutazioni esterne al sistema, legate al variare della realtà sociale amministrata da forze politiche in continuo mutamento; bisogna essere, pertanto, in grado di confrontarsi con

le sfide del tempo presente attraverso una riorganizzazione attenta anche alle proprie forme di comunicazione.

Lo scopo comune è quello di una giustizia che sia in grado di fornire in tempi brevi e ragionevoli una risposta all'incertezza del cittadino, che si sente ancora collocato in una posizione di disagio rispetto all'esercizio del potere amministrativo, rinforzando la tutela di chi è titolare di una situazione giuridica soggettiva qualificabile più spesso come interesse legittimo, piuttosto che come diritto soggettivo, e senza trascurare la giusta valutazione delle legittime aspettative dei cittadini, anche nell'ottica delle possibili forme di una tutela giuridica anticipata.

**DICHIARO UFFICIALMENTE APERTO L'ANNO GIUDIZIARIO 2018 DEL TAR DELLA CAMPANIA SEZIONE STACCAT A DI SALERNO**